

Cass., civ. sez. III, del 31 ottobre 2017, n. 25819

4.1. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata nel controricorso.

Sostengono i resistenti che la notifica tramite pec del ricorso è da considerarsi inesistente, poiché proveniente da un mittente la cui identità non è stata certificata dal sistema, in violazione dell'art. 3 bis della l. 53/1994.

In ogni caso, la notifica sarebbe inesistente o quanto meno nulla, anche perché il messaggio pec non conterrebbe allegati leggibili, né nel formato firmato elettronicamente (.p7m), né in quello 'libero' (.pdf).

Di conseguenza, non essendo intervenuta alcuna valida notifica entro il termine per la proposizione del ricorso per Cassazione (30 marzo 2015), le parti sarebbero decadute dalla possibilità di proporre gravarne.

4.2. L'eccezione è infondata.

In primo luogo, si deve osservare che, dalla relata di notifica a mezzo pec del ricorso (comprensiva delle ricevute di invio, accettazione e consegna del messaggio), non risultano anomalie con riferimento alla riconducibilità dell'indirizzo pec al difensore del ricorrente.

In secondo luogo, quanto alla pretesa illeggibilità degli allegati del messaggio pec, occorre osservare che la posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge (D.P.R. 11 Febbraio 2005, n. 68) consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando rispetto alla posta elettronica ordinaria caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario.

Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.

I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute" che il messaggio: a. è stato spedito; b. è stato consegnato; c. non è stato alterato.

In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte.

I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.

Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. L'eventuale mancata lettura dello stesso da parte del difensore per eventuale malfunzionamento del proprio computer andrebbe imputato a mancanza di diligenza del

difensore che nell'adempimento del proprio mandato è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l'efficienza (cfr. Cass. pen. Sez. IV, Sent., 18-01-2017, n. 2431).

Si può quindi ritenere che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'articolo 1335 c.c.

Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico.

Di conseguenza, nel caso di specie, sarebbe stato dovere del difensore dei controricorrenti informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente.